

FEBBRAIO 2011
AVVISO
PIANO CASA 2010

Si Avvisano i Sig.ri Tecnici che
con **Delibera di Consiglio Comunale del 07/02/2011**
è stata recepita la modifica alla
L.R.22/09 “**PIANO CASA**”

Le principali novità sono:

- 1) Tutte le **istanze presentate dopo il 30/12/2010** saranno esaminate secondo il nuovo dispositivo di legge. Le istanze presentate fino al 30/12/2010 potranno scegliere a quale delle due normative fare riferimento.
- 2) È stato **esteso, con limitazioni, il campo applicativo** anche nelle zone a Tutela Integrale del PPAR, nelle zone PAI (solo ampliamento), in alcune aree del Parco S. Bartolo inizialmente escluse.
- 3) Gli **ampliamenti sono riferiti anche alla singola unità immobiliare** (non più al solo intero edificio), e per ogni edificio è consentito **aumentare il n. di uu.ii. di una sola unità**, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell'art.4 della L.R. 22/09.
- 4) Gli incrementi, **nei casi di D+R con ampliamento**, sono del **30%** se si raggiunge un aumento dell'efficienza energetica del 15% rispetto a quella richiesta dalla 192/05 (**40%** nei casi del raggiungimento del punteggio 2 del **Protocollo ITACA Marche**).
- 5) **In zona agricola**, nel caso di ampliamento di edifici residenziali, le volumetrie ampliate non possono superare il **20%** del volume esistente e i **200 mc.**
- 6) **In zona agricola** è possibile, **senza la redazione di un Piano di Recupero, accorpate un accessorio pertinenziale** (stesso mappale) al fabbricato principale, per una superficie non superiore a 70 mq lordi e senza incremento di volume. L'accorpamento è **cumulabile** sia all'intervento di ampliamento che alla D+R con ampliamento.
- 7) **In zona agricola la D+R con ampliamento** di fabbricati residenziali deve avvenire nel **rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche storiche**, così come descritte al punto 4.1 degli indirizzi del PTC di PU in materia di pianificazione urbana.
- 8) In zona soggette a **vincolo integrale di PPAR**, nei casi di D+R con ampl. il nuovo edificio dovrà occupare almeno il 50% dell'area di sedime dell'edificio preesistente e l'ampliamento è ridotto al 20% con massimo di 200 mc.
- 9) E' consentito **l'ampliamento finalizzato al recupero dei sottotetti** con deroghe alle altezze interne medie. L'intervento è consentito anche in **zona omogenea “A”** (Centro Storico, zona Mare) purché avvenga senza modifiche delle coperture e limitatamente agli edifici non individuati dal PRG a “Rc”;
- 10) **Il termine di presentazione delle istanze è stato prorogato al 30 giugno 2012.**

L'ufficio provvederà a breve all'aggiornamento della modulistica ed alla pubblicazione della nuova normativa di riferimento.